

Tribunale di Trieste - Sezione civile - Sentenza 9 novembre 2019 n. 625

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 2572/18 ed iniziato con atto di citazione in appello notificato il 29 giugno 2018, pendente

TRA

(...), elettivamente domiciliato in Trieste, via (...), presso lo studio dell'avv.to Sa.Ri. che lo rappresenta e difende per delega apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado;

appellante

E

(...) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Trieste, via (...), presso lo studio dell'avv.to Lu.Sp., che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti St.Ed. e An.Be., entrambi del Foro di Verona, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

appellata

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 145/2018, depositata il 20 marzo 2018 e notificata il 31 maggio 2018.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Nel primo grado di giudizio il sig. (...) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 892/2016 del Giudice di Pace di Trieste con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 3.490,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo prezzo per l'acquisto del pacchetto turistico denominato "PROGRAMMA VACANZE SECURE (...)", allegando la mancanza assoluta dell'informativa prenegoziale prescritta dall'art. 71 cod. cons. ed in ogni caso la coercizione della propria volontà a contrarre mediante l'utilizzo di artifici e raggiri integranti dolo determinante a norma dell'art. 1439 c.c. ed eccependo, infine, la nullità del contratto azionato quale titolo della pretesa creditoria per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.

Si costituiva (...) S.r.l. instando per il rigetto dell'avversaria opposizione, per aver correttamente adempiuto i propri oneri informativi, avendo posto l'opponente in condizione di determinarsi liberamente in ordine alla conclusione del contratto de quo e per essere l'oggetto del contratto sufficientemente determinato compatibilmente con la rimessione all'acquirente della scelta tra i

pacchetti "consultabili direttamente da catalogo dei miglio Tour Operator operanti in Italia" (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).

In sede di memoria ex art. 320 c.p.c. l'opponente spiegava infine per la prima volta domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto versato alla società all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il giudice di prime cure respingeva l'opposizione proposta dal sig. (...) escludendo sia la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla società, che la configurabilità di un vizio del volere per effetto della condotta posta in essere dall'opposta, che infine la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto attesa la - ritenuta - chiara intellegibilità delle obbligazioni sorte in capo ad (...) S.r.l.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. (...) sulla scorta di due motivi: a) l'aver erroneamente ritenuto che il contratto sottoscritto con (...) S.r.l. avesse un oggetto determinato quanto all'obbligazione gravante sulla società; b) l'aver considerato come ottemperati gli obblighi informativi cui l'appellata era tenuta.

Si costituiva con comparsa la società insistendo preliminarmente per l'inammissibilità dell'appello, in quanto svolto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e reiterando nel merito le difese già svolte in primo grado.

All'udienza del 26 giugno 2019 sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Preliminarmente occorre indagare il profilo dell'ammissibilità dell'appello, rilevato che - come evidenziato dall'appellata - la citazione dell'appellante omette di riportare i passaggi della sentenza di primo grado oggetto di censura, contenendo sostanzialmente una riesposizione delle linee difensive già spese in primo grado.

A questo proposito valga rammentare che, come chiarito pure da ultimo dalla S.C., anche in seguito alla recente modifica del testo dell'art. 342 c.p.c. l'appello resta una revisio prioris instantae, con la conseguenza che l'esposizione delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione. L'obiettivo avuto di mira dal legislatore della riforma è stato, dunque, quello di mettere il giudice d'appello nella condizione di "individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte" (cfr. Cass. civ. sez. L. sentenza 5/02/2015 n. 2143).

Ribadita, quindi, la perdurante differenza tra l'appello e le impugnazioni a critica vincolata, con la sentenza n. 11999 del 16/05/2017 la S.C. ha ulteriormente chiarito che la riproposizione delle

argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell'appello ogni volta che sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado. Pertanto, la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello "sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa" (cfr. Cass. civ. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

Ora, venendo all'appello proposto dal sig. (...), valga rilevare che quanto al primo motivo di gravame, sebbene l'atto non contenga alcun esplicito riferimento alle argomentazioni impiegate dal giudice di primo grado ed oggetto di censura, appare sufficiente constatare che attraverso la critica svolta al modulo contrattuale utilizzato dalla società, in particolare in punto di mancanza di chiarezza quanto all'individuazione del genere di vacanza offerta alla scelta del consumatore e di omessa indicazione dei parametri di calcolo degli sconti al medesimo riconosciuti e dei listini prezzi praticati (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in appello), l'appellante ha tracciato con esattezza il perimetro del decisum di primo grado rimesso all'esame del giudice d'appello, ad un tempo dimostrando di aver compreso le ragioni per le quali il primo giudice ha disatteso in parte qua le sue difese ed indicando il percorso motivazionale per una diversa decisione.

Con quelle precisazioni, infatti, il sig. (...) ha chiaramente censurato i passaggi della sentenza di primo grado che per sostenere la determinatezza dell'oggetto del contratto fanno leva sull'indicazione, contenuta nel documento contrattuale, dei due generi di vacanza rimessi alla scelta del consumatore o, in alternativa, della possibilità di usufruire di un voucher del valore di Euro 500,00, oltre che sul richiamo, pure contenuto in contratto, alle condizioni di cui al catalogo.

Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo di appello, dove pure l'appellante insistendo sulla mancata messa a disposizione da parte della società contraente di un esaustivo prospetto informativo contenente la chiara esposizione dei diritti e degli obblighi del consumatore, ha indirettamente censurato il passaggio della sentenza gravata in cui quel giudice ha ritenuto osservati gli obblighi informativi gravanti sulla società per essere stato il sig. (...) posto in condizione di conoscere i termini del contratto in occasione dei numerosi incontri cui il medesimo ha partecipato.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, l'atto di appello deve ritenersi ammissibile, sicché se ne impone un esame nel merito.

3. Muovendo dall'analisi del primo motivo di appello, esso appare fondato per le ragioni di seguito esposte.

Come evincibile dal dato testuale, l'abbonamento decennale al programma vacanze di (...) dà diritto a: "-1 crociera o 1 vacanza villaggio a costo zero, compresa all'anno, non cumulabile, da catalogo (...) visibile su (...);

- A scelta da catalogo tour operator, illimitatamente, a tariffa agevolata, soggiorni vacanze nelle migliori località turistiche italiane ed estere, visibile su (...);

- in alternativa alla crociera/vacanza a costo zero, 1 voucher H. del valore di Euro 500,00 annuo non cumulabile, utilizzabile esclusivamente nelle proposte vacanze H. presenti nel sito (...);

- proposte su misura per aziende a tariffa agevolata".

Ebbene, nessuna di tali opzioni contiene una pur minima descrizione del contenuto dell'obbligazione cui l'appellata sarebbe tenuta nei confronti dell'abbonato. E neppure il rinvio al sito internet (...) vale a colmare la lacuna informativa, esso non fornendo alcuna più precisa indicazione dei pacchetti turistici fruibili dal consumatore che abbia sottoscritto il predetto contratto. Senza considerare che detto contratto resta vago anche in punto di valore del pacchetto turistico accessibile all'abbonato.

All'uopo valga richiamare le considerazioni espresse sull'indeterminatezza dell'oggetto di tale modulo contrattuale in analogia fattispecie già decisa da questo tribunale con sentenza n. 135/2019, laddove si è osservato che l'assoluta vaghezza dell'offerta sottoposta alla scelta dell'abbonato caratterizza non soltanto la seconda e la quarta alternativa per le ragioni sopra esposte, ma anche la terza opzione, che non contiene alcuna specifica indicazione circa i prodotti per i quali il voucher sarebbe utilizzabile ed i soggetti presso cui spenderlo. Quanto poi alla prima offerta, manca qualsiasi specificazione in ordine al valore commerciale del pacchetto e al periodo dell'anno in cui l'utente potrebbe fruirne.

Il cliente, dunque, non risulta affatto posto nelle condizioni di apprezzare il contenuto dell'offerta e di comprenderne le reali condizioni economiche compiendo una scelta di acquisto consapevole ed informata, e ciò in spregio alla previsione codicistica di cui all'art. 1346 c.c. che sanziona con la nullità il contratto privo di un oggetto determinato o determinabile. Sul punto valga richiamare quanto statuito anche di recente dalla S.C., secondo cui "il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il ché può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti" (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24790 del 19/10/2017; conf. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5513 del 29/02/2008).

Ritenuto dunque assorbito l'ulteriore motivo d'appello, in accoglimento del gravame la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere l'opposizione proposta dal sig. (...) avverso il decreto ingiuntivo n. 892/2016 del Giudice di Pace di Trieste, che va per l'effetto revocato.

Quanto infine alla domanda restitutoria pure svolta in via riconvenzionale dall'appellante, rilevato che essa risulta essere stata per la prima volta formulata in sede di memoria ex art. 320 c.p.c. e dunque tardivamente, ne va dichiarata l'inammissibilità in quanto domanda nuova.

4. Atteso l'esito della lite, la società appellata va condannata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in applicazione dei valori di cui al D.M. n. 55 del 2014, ridotti della metà in considerazione dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività disimpegnata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal sig. (...) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 145/2018, depositata il 20 marzo 2018 e notificata il 31 maggio 2018:

- in accoglimento dell'appello riforma la sentenza gravata pronunciando l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 892/2016 del Giudice di Pace di Trieste e, per l'effetto, revocando detto decreto e condannando (...) S.r.l. alla restituzione delle somme versate dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza medesima;

- dichiara inammissibile la domanda restitutoria riproposta in questa sede dall'appellante;

- condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali relative al primo grado di giudizio, che liquida in Euro 602,50 per compensi ed Euro 7,47 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e di quelle relative al presente grado, che liquida in Euro 810,00 per compensi ed Euro 181,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Trieste il 5 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2019.